

03/05/2010 - L'INPS e le prestazioni economiche in caso di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata

L'INPS, continua a fornire chiarimenti in merito alla tutela della maternità; per quanto riguarda le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, considerando anche le linee guida emanate dal Ministero del Lavoro. Già; nel 2008, con messaggio n. 7040, aveva sottolineato che tra le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS dovevano essere comprese le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali, cioè; inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente e le lavoratrici riconducibili alle categorie tipiche (amministratore, sindaco, revisore di società; di associazioni e altri enti con o senza personalità; giuridica, titolari di rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., venditori porta a porta, etc.).

Nell'ultima circolare emanata, l'INPS, nel precisare che con la legge finanziaria per il 2007 e successivo decreto ministeriale del 12.07.2007, il congedo di maternità; è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ha sottolineato che l'estensione del diritto al congedo obbligatorio di maternità; e della correlativa indennità; in favore di tali lavoratrici, ha inciso anche sulla disciplina dell'assegno di maternità; dello Stato ed, in particolare, sulla determinazione della quota differenziale nell'ipotesi di cui al comma 1, lett a, dell'art. 75 del D.Lgs. 151/2001. La condizione necessaria è che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto. Inoltre, deve avere 3 mesi di contribuzione per la maternità; maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell'evento. In tal caso, l'assegno di maternità; dello Stato spetta, nella misura della quota differenziale, a condizione che il trattamento economico per maternità; (indennità; o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno medesimo.

Se si considera l'ipotesi dell'art. 75 del D.Lgs. 151/2001, comma 1 lett. B, riguardante la donna che ha perduto il diritto a determinate prestazioni previdenziali ed assistenziali derivante dallo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno tre mesi; per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, i tre mesi di attività lavorativa corrispondono a tre mesi di contribuzione effettiva nella misura dell'aliquota maggiorata dello 0,72 per cento, dovuta, a far data dal 7.11.2007. In quest'ultima ipotesi la lavoratrice, deve aver svolto attività lavorativa per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione effettiva; oppure deve aver usufruito a seguito della suddetta attività; di una delle prestazioni previdenziali, come; malattia, maternità; degenza ospedaliera o infine, tra l'ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali e la data del parto non deve esser decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa; e comunque, non può essere superiore a 9 mesi.